

No. 54301*

**Switzerland
and
Italy**

Agreement on police and customs cooperation between the Swiss Federal Council and the Government of the Italian Republic. Rome, 14 October 2013

Entry into force: *1 November 2016, in accordance with article 43*

Authentic text: *Italian*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Switzerland, 28 February 2017*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Suisse
et
Italie**

Accord de coopération policière et douanière entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne. Rome, 14 octobre 2013

Entrée en vigueur : *1^{er} novembre 2016, conformément à l'article 43*

Texte authentique : *italien*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Suisse, 28 février 2017*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE
TRA IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Il Consiglio Federale Svizzero e il Governo della Repubblica Italiana,
di seguito denominati "Parti",

desiderosi di rafforzare la cooperazione di polizia, particolarmente in prossimità della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché di lottare efficacemente contro i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera;

in considerazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'Acquis di Schengen, in particolare il Codice Frontiere Schengen e il Catalogo Schengen "Cooperazione di polizia – Raccomandazioni e migliori pratiche";

tenuto conto del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale;

tenuto conto dell'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera;

tenuto conto del Protocollo operativo del 4 marzo 2011 tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e l'Ufficio Federale di Polizia del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia della Confederazione Svizzera finalizzato all'intensificazione della collaborazione bilaterale nella lotta alla criminalità organizzata e alla localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

richiamando le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite in materia di lotta alla droga e al terrorismo, nonché la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, firmata da entrambe le Parti a Palermo il 12 dicembre 2000 e i relativi protocolli sulla tratta di persone e il traffico di migranti, entrambi firmati il 12 dicembre 2000 dall'Italia e il 2 aprile 2002 dalla Svizzera;

richiamando la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, ratificata dall'Italia il 29 marzo 1997 e dalla Svizzera il 2 ottobre 1997;

convengono quanto segue:

Titolo I - Definizioni e obiettivi della cooperazione

Articolo 1 *Obiettivi*

Le Parti, nel rispetto della propria sovranità nazionale, delle proprie leggi, nonché delle competenze territoriali delle autorità amministrative e giudiziarie, attuano una cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche mediante la definizione di nuove modalità di cooperazione in materia di polizia e le attività del centro comune.

Articolo 2 *Autorità competenti*

Le Autorità competenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni:

- per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Limitatamente ai soli aspetti doganali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso le sue articolazioni;
- per la Confederazione Svizzera, le autorità federali in materia di polizia, di immigrazione e di dogana, in particolare il Corpo delle guardie di confine, nonché le polizie cantonali e le autorità cantonali in materia di migrazione.

Articolo 3 *Zona di frontiera*

Per esercitare determinate modalità di cooperazione espressamente definite dal presente Accordo, la zona di frontiera è costituita:

- per la Repubblica Italiana: dai territori delle Province di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano;
- per la Confederazione Svizzera: dai territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.

Articolo 4 *Definizioni*

Ai fini del presente Accordo si intendono per:

- “centro comune”, il centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale;
- “agenti”, le persone appartenenti alle amministrazioni territorialmente competenti delle due Parti, o impiegate nel centro comune, o destinate alle unità miste operanti alla frontiera comune;

- “sorveglianza”, l’applicazione di tutte le disposizioni normative delle Parti, riguardanti la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica e in particolare la lotta ai traffici illeciti e all’immigrazione illegale.

Titolo II - Disposizioni generali sulla cooperazione

Articolo 5

Ambito della cooperazione

1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze, in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti da entrambe, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:
 - a. la criminalità organizzata transnazionale;
 - b. i reati contro la vita e l’integrità fisica;
 - c. i reati contro il patrimonio;
 - d. la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
 - e. la tratta di persone e il traffico di migranti;
 - f. i reati contro il patrimonio storico e culturale;
 - g. i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
 - h. la criminalità informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche.
2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione di atti terroristici in conformità alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 6

Forme di cooperazione

1. Le Autorità competenti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 5, collaborano secondo le seguenti modalità:
 - a. lo scambio di informazioni, in particolare su:
 - i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;
 - i tipi di stupefacenti e di sostanze psicotrope, i loro precursori e sostanze chimiche di base, i luoghi e metodi di produzione, i canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l’impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;
 - i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;

- gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica;
 - i metodi impiegati per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
 - i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
 - i reati economici e finanziari, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
- b. lo scambio di esperienze, attraverso:
- l'adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l'impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura, le consegne sorvegliate e le osservazioni;
 - la condivisione di migliori prassi riferite ai settori di cooperazione di cui all'articolo 5 del presente Accordo, anche mediante la redazione di manuali;
 - la condivisione di migliori prassi nell'ambito del monitoraggio finanziario degli appalti pubblici, con particolare attenzione all'accertamento delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano alle procedure di assegnazione dei lavori pubblici;
- c. la formazione professionale congiunta attraverso moduli formativi, in particolare per i servizi nella zona di frontiera; a tale scopo saranno individuati punti di contatto per la pianificazione e l'esecuzione dei corsi;
- d. l'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità;
- e. la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unità miste, secondo le modalità definite nel Titolo IV del presente Accordo;
- f. l'adozione di misure di contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope o altre merci, quali le consegne sorvegliate transfrontaliere, secondo le modalità di cui all'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera;
- g. l'attività del centro comune.
2. Le Autorità competenti stabiliscono di comune accordo procedure di informazione nonché piani di intervento congiunti per le situazioni che necessitino un coordinamento delle rispettive unità, in particolare:
- a. in occasione di avvenimenti che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica e che richiedono l'adozione di particolari misure di polizia nella zona di frontiera;
 - b. in presenza di atti criminosi di particolare gravità verificatisi sul territorio di una Parte e di interesse per l'altra Parte;
 - c. in caso di ricerche di autori di reato in fuga;
 - d. in caso di incremento del flusso di persone in transito alla frontiera.

Articolo 7

Assistenza su richiesta

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base di richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata.